



# Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po



## ATTI DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONE

Decreto n°94/2022

Parma, 27-07-2022

**OGGETTO: ART. 65, COMMA 7 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. – ADOZIONE DI MISURE DI SALVAGUARDIA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL II° AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE ACQUE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO PER IL CICLO SESENNALE DI PIANIFICAZIONE 2021 – 2027 (TERZO CICLO DI GESTIONE), ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE N. 4 DEL 20 DICEMBRE 2021.**

### IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

#### VISTI

- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante “*Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*” (di seguito anche brevemente definita *DQA*);
- in particolare, gli artt. 13, paragrafo 7 e 14, paragrafo 3 della suddetta *DQA*;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- in particolare, gli artt. 65, 66 e 117 del suddetto Decreto legislativo;
- il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
- il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato lo “*Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*”;
- il DPCM 4 aprile 2018, recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità*

*di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”;*

#### **RICHIAMATI**

- il “*Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po*”, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale della soppressa Autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 24 febbraio 2010 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del 9 aprile 2010) e successivamente approvato con DPCM 8 febbraio 2013 (Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2013 - Serie Generale n. 112);
- il I° aggiornamento del *Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po* per il ciclo sessennale di pianificazione 2015 – 2021 (secondo ciclo di gestione) adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale della soppressa Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 17 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2016 - Serie Generale n. 38) e successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2017- Serie Generale n. 25);
- la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente (di seguito anche brevemente definita *CIP*) n. 4 del 20 dicembre 2021, recante “*III° ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGA). II° aggiornamento - Art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.lgs. 152/2006*” (Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2022 - Serie Generale n. 23);

#### **RICHIAMATO INOLTRE**

- il *Regolamento Generale di organizzazione e di funzionamento degli uffici* di questa Autorità di bacino distrettuale, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 18 novembre 2019 in conformità dell’art. 13, comma 3 dello *Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po* approvato con DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- in particolare, l’art. 7 del suddetto Regolamento Generale, recante “*Segretario Generale*”;
- la Nota del Ministro della Transizione Ecologica del 12 luglio 2022 (prot. AdBPo n. 5707 del 13 luglio 2022) di conferimento di incarico *ad interim* di Segretario Generale facente funzioni alla dott.sa Marta Segalini, dirigente amministrativa dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

#### **PREMESSO CHE**

- con Deliberazione n. 4 del 20 dicembre 2021, la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha adottato il II° aggiornamento del *Piano di Gestione Acque* del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027 (terzo ciclo di gestione), in conformità con le previsioni di cui agli artt. 13 e 14 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 e delle disposizioni di legge nazionale che hanno recepito detta Direttiva, contenute nell’art. 117 (*Piani di gestione e registro delle aree protette*) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- in base alle disposizioni del comma 1 del citato art. 117 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il *Piano di Gestione Acque* (di seguito anche brevemente definito *PGA*) ed i suoi aggiornamenti successivi costituiscono stralci del *Piano di bacino distrettuale* di cui all’art. 65 del medesimo Decreto legislativo e sono pertanto integralmente subordinati alla disciplina legislativa stabilita per tal Piano di bacino, con particolare riguardo alla natura giuridica, all’efficacia ed alla procedure di adozione ed approvazione stabilite dal successivo articolo 66 del suddetto Decreto legislativo;
- in particolare, in conformità al citato art. 66 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il *PGA* (al pari dei suoi aggiornamenti successivi) è “*adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente*” (comma 2) e successivamente approvato “*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri*” sentita la Conferenza Stato – Regioni (comma 6);
- al fine di garantire comunque il pieno perseguimento degli obiettivi del Piano di Bacino e degli stralci che lo costituiscono (ivi compresi il *PGA* ed i suoi aggiornamenti successivi) dopo la loro adozione da parte della *CIP* e nelle more della loro approvazione, il comma 7 dell’art. 65 del D. Lgs.

n. 152/2006 e s.m.i. ha espressamente previsto che *“in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano **misure di salvaguardia**”* le quali *“sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni”*;

- la suddetta disposizione, in particolare, ha innovato la disciplina delle misure temporanee di salvaguardia a suo tempo prevista, nella vigenza dell'abrogata legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., dall'art. 17, comma *6bis* di tale legge, che riservava la potestà di adottare dette misure ai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale istituite ai sensi dell'art. 12 di tale legge e definitivamente soppresse, ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dalla data di entrata in vigore del DM 25 ottobre 2016 n. 294;
- per effetto della nuova norma dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in considerazione della mancanza di disposizioni di legge o di Statuto di segno contrario, si deve dunque ritenere che, in presenza di situazioni dalle quali possa derivare un grave danno al territorio interessato dal Piano (come ad esempio il pregiudizio della tutela e della corretta utilizzazione delle acque e della tutela degli ecosistemi fluviali), la potestà ad adottare le suddette misure temporanee di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva di uno stralcio del Piano di bacino distrettuale possa essere esercitata anche tramite Decreto del Segretario Generale (in forza dell'art.6, comma 2, lett. *o* dello Statuto di questa Autorità, in base al quale *“il Segretario Generale esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto”*) ed anche successivamente all'adozione di tale stralcio da parte della CIP, anche in ossequio all'esigenza di dare applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE (secondo cui in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione), in conformità a quanto stabilito dall'art. 301, comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

## **CONSIDERATO CHE**

il *Piano di Gestione Acque* è lo strumento mediante il quale sono pianificate e programmate le norme d'uso finalizzate alla tutela ed alla corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio del Distretto idrografico interessato. Il Piano di Gestione si compone degli elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 (che, a loro volta, costituiscono recepimento dei contenuti di cui all'allegato VII della DQA), mentre i successivi aggiornamenti dello stesso (predisposti a norma del comma 2 bis del citato art. 117 del D. Lgs. n. 152/2006) devono contenere altresì gli elementi indicati nella parte B del menzionato Allegato 4;

- in particolare, il II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021, contiene un quadro conoscitivo più aggiornato e, conseguentemente, fedele allo stato delle risorse rispetto al Piano di Gestione del 2010 ed al primo aggiornamento dello stesso, risalente al 2015;
- per garantire le finalità di tutela proprie del PGA (anche a mente della loro rilevanza comunitaria) ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di tale stralcio del Piano di bacino distrettuale, sussiste pertanto la necessità di assicurare che, anche nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del PGA, i dati e le informazioni contenute in detto aggiornamento possano essere utilizzati, in luogo di quelli contenuti nell'I° aggiornamento di tale Piano, come riferimento ai fini delle attività istruttorie delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni e nullastata relativi ad attività di trasformazione del territorio, allo scopo di evitare l'adozione di provvedimenti in contrasto con gli Elaborati del II° aggiornamento e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al *Programma di misure* dell'Elaborato 7 del Piano medesimo nonché con quelli di cui all'elaborato *“Indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione”* allegato Deliberazione CIP n. 4/2021;
- l'esigenza di cui al punto precedente appare particolarmente rilevante nella presente congiuntura,

caratterizzata da una situazione di perdurante crisi idrica per l'ambito territoriale interessato dal PGA e, altresì, dall'incertezza sui tempi di approvazione dell'aggiornamento del PGA in oggetto, per la quale la legge richiede un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

#### **ATTESO CHE**

- nelle more della nomina di un nuovo Segretario Generale, in forza del provvedimento del Ministro della Transizione Ecologica richiamato al punto precedente, sussiste la competenza della dott.sa Marta Segalini all'adozione del presente Decreto, in veste di Segretario Generale facente funzioni;

#### **DATO ATTO**

- che la dott.sa Fernanda Moroni, Dirigente del Settore Tecnico 2 di questa Autorità di bacino distrettuale, è responsabile unica del Procedimento di cui al presente Decreto e, che con la sottoscrizione del presente atto, attesta che non sussiste conflitto di interesse in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990 e s.m.i.;

#### **PRESO ATTO**

- dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 10 del vigente "*Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po*", adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019;

#### **RITENUTO, QUINDI**

- che sussistano i presupposti legali e di fatto per procedere all'adozione di misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. al fine di garantire, con effetto immediato, le finalità di tutela proprie del II° aggiornamento del PGA del Distretto del fiume Po ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di tale stralcio del Piano di bacino distrettuale;

**P. Q. S.**

**DECRETA**

#### **ARTICOLO 1**

***(Adozione di misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in attesa dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027)***

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
2. Nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po adottato, in conformità all'art. 117, comma 2*bis* del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021, al fine di garantire il pieno perseguimento delle finalità e degli obiettivi di tale aggiornamento, dalla data di pubblicazione (ai sensi del primo comma del successivo articolo 2) del presente Decreto sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto aggiornamento del PGA distrettuale e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al *Programma di misure* dell'Elaborato 7 del Piano medesimo.
3. Dalla data di pubblicazione del presente Decreto, i soggetti pubblici di cui al comma precedente sono altresì tenuti a dare avvio allo svolgimento delle attività di cui all'elaborato "*Indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione*" allegato alla suddetta Deliberazione CIP n. 4/2021.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti costituiscono misure temporanee di salvaguardia ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

## **ARTICOLO 2**

### ***(Pubblicazione del Decreto. Entrata in vigore delle misure temporanee di salvaguardia e loro efficacia)***

1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ([www.adbpo.it](http://www.adbpo.it)) all'indirizzo <https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/>. Dell'adozione di esso è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.
2. Le misure temporanee di salvaguardia di cui al precedente articolo 1 entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto sul sito web dell'Autorità di bacino, a norma del comma precedente.
3. Le misure temporanee di salvaguardia adottate con il presente Decreto sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione definitiva del *II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027* adottato con Deliberazione CIP n. 4/2021 e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di pubblicazione del Decreto stesso.

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
SEGRETARIO GENERALE FACENTE  
FUNZIONE  
(Marta Segalini)**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.